

**NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO: CHIARIMENTI INAIL**

Il d.m. Lavoro-Economia 23/3/2021 ha determinato le retribuzioni convenzionali - ex art. 4, comma 1, del d.l. 317/1987 <sup>(\*)</sup>, convertito, con modificazioni, nella legge 398/1987 - per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale; di conseguenza, con la circolare:

- 19/4/2021 n. 64 (esaminata in altra parte di questo notiziario, nel quale è anche pubblicato il citato decreto ministeriale), l'INPS ha fornito indicazioni circa il loro utilizzo ai fini del calcolo dei contributi previdenziali;
- 15/4/2021 n. 12, l'INAIL ha diramato i seguenti chiarimenti in merito al pagamento del premio assicurativo.

La normativa di cui al d.m. 23/3/2021, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; tenuto conto della sua specialità, le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. 38/2000.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL ex art. 5 del d.lgs. 38/2000.

**Ambito territoriale di applicazione**

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

---

(\*) **Art. 4, comma 1, del d.l. 317/1987**  
**Criteri per le contribuzioni**

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

**1. Stati membri dell'Unione Europea:**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE dal 31 gennaio 2020 (Brexit). L'accordo di recesso, ratificato dall'UE e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 29 gennaio 2020 e in vigore dall'1 febbraio 2020, ha:

- permesso di gestire l'uscita dal Regno Unito regolamentando alcuni temi di fondamentale importanza (la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito; i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE; i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord);
- previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, che ha consentito un adeguamento graduale alla nuova situazione. Il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l'Unione europea, l'Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato provvisoriamente in vigore l'1 gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/Organismi firmatari, a eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L'accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all'UE.

**2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:**

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda (stati aderenti all'accordo See - Spazio economico europeo);
- Svizzera.

**3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:**

- Argentina;
- Australia (Stato del Victoria);
- Brasile;
- Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell'Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec);
- Capoverde;
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou);
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo);
- Principato di Monaco;
- San Marino;
- Santa Sede;
- Tunisia;
- Turchia;
- Uruguay;
- Venezuela.

**Frazionabilità delle retribuzioni**

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal d.m. 23/3/2021 sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

**Disposizioni**

A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate (in allegato al d.m. riportato) in altra parte di questo notiziario e disponibili al link [alg-tabelle-circolare-n-12-del-15-aprile-2021.pdf \(inail.it\)](#).

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.